



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
3 LUGLIO 2012, N.4

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. Integrazione ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
10 LUGLIO 2012, N.8

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. Integrazione e modifiche ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
11 LUGLIO 2012, N. 9

Misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 del 8/6/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 LUGLIO 2012, N.4

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. Integrazione ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Decreto-Legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 8 della L. R. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012 n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Richiamate le ordinanze nn. 1 e 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'art. 1, commi 2 e 5, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati e possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati al sisma;

Vista l'ordinanza n. 2 del 16/6/2012 al Commissario Delegato "Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia"

Preso atto che, gli edifici scolastici che a seguito degli eventi sismici del maggio scorso hanno subito danni limitati, tale da dar luogo ad esiti B o C, sono stati oggetto dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno 2012 avente come obiettivo quello di rendere possibile il loro utilizzo a partire dal prossimo anno scolastico. In questi casi l'ordinanza prevede che si proceda con una perizia che individui gli interventi di riparazione e gli interventi locali volti ad eliminare eventuali carenze puntuali. Il Commissario Delegato dovrà esaminare le perizie

presentare valutando la congruità delle spese previste ai fini dell'assegnazione delle risorse agli Enti attuatori.

Atteso che nella redazione di tali perizie il tecnico incaricato dovrà individuare gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentano di eliminare eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento sismico fornendo le indicazioni progettuali degli interventi in questione e la quantificazione dei costi.

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2/2012 che è finalizzata alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con interventi a basso costo, di rapida esecuzione e che non precludano eventuali successivi interventi più importanti, su edifici che già hanno un discreto livello di sicurezza per aumentarlo nell'immediato senza porsi in una prima fase l'obiettivo di raggiungere prefissati livelli di sicurezza.

Ravvisata la necessità di integrare l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno 2012 con alcune indicazioni sia di carattere tecnico che procedurale per consentire agli Enti attuatori di redigere immediatamente le perizie, affidare ed eseguire al più presto i lavori sugli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità B o C.

D'intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che, nella seduta del 14 giugno 2012, ha condiviso la necessità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2012-2013 e di assicurare la continuità dei servizi alla prima infanzia;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. La perizia, prevista dall'ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012, ai fini della verifica di congruità della spesa la perizia deve essere redatta secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente "Elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti" della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR 18/7/2011 n. 1035 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 120 del 2/8/2011. Per tipologie di opere non previste in detto "Elenco prezzi" rimane salva la possibilità di creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure facendo riferimento ad altri prezziari ufficiali.

2. Le opere ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelle attinenti gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentono di eliminare le cause delle inagibilità riscontrate ed eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento sismico delle condizioni di sicurezza preesistenti, comprese le finiture strettamente connesse la cui incidenza non potrà essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

3. Le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli Enti attuatori, sono ammissibili nella misura massima del 10% (tutto compreso progettazione, DD.LL., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi.

4. In caso dalla documentazione presentate emergano elementi di incongruità, questi ultimi dovranno essere superati di concerto con il Commissario Delegato.

5. la presentazione della perizia e l'esito positivo dell'esame di congruità della spesa ai fini dell'assegnazione delle risorse, costituisce deposito del progetto esecutivo ai fini dell'inizio lavori.

6. Norme esecuzione lavori

- Le opere devono essere completate entro e non oltre i due mesi successivi alla data di assegnazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato.

- In caso di ritardati pagamenti dell'Ente attuatore, determinati da mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato, l'impresa appaltatrice non avrà diritto alla rifusione degli interessi legali o interessi moratori.

- Le disposizioni di legge, le ordinanze ministeriali e le varie ordinanze commissariali relative all'oggetto devono ritenersi parte integranti e sostanziali dei contratti di appalto.

7. La erogazione dei fondi del Commissario Delegato avverrà nel modo seguente:

- 40% in anticipazione non appena l'Ente attuatore abbia comunicato al Commissario Delegato l'inizio dei lavori;

- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori

- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo;

- Nel caso di importi inferiori ad euro 20.000,00 è possibile procedere all'erogazione in unica soluzione entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.

8. Vigilanza sull'esecuzione dei lavori

- fermo restando la responsabilità dell'Ente attuatore per la regolare esecuzione dei lavori il Commissario Delegato può provvedere, attraverso le strutture regionali competenti, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi. Le predette strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e l'Ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento.

- Il Commissario Delegato si riserva di individuare

ulteriori forme di controllo.

- Qualora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite certificato di regolare esecuzione il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dall'Ente attuatore.

- Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi al Commissario Delegato, a cura degli Enti attuatori, nei cinque giorni successivi alla loro approvazione;

9. I proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico ed ai servizi della prima infanzia (scuole paritarie) sono autorizzati a procedere alla riparazione dei danni secondo quanto disposto nell'ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16/6/2012 e con le modalità della presente ordinanza.

10. La percentuale del contributo pubblico riconosciuto alle scuole paritarie sarà definito con successivo provvedimento fermo restando che la sua erogazione è subordinata all'impegno dei proprietari al mantenimento delle funzioni scolastiche, nei limiti delle stesse, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione da stipulare con il Commissario Delegato.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n.20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 3/7/2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani

Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 10/7/2012, registro n. 1 foglio n. 100

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 LUGLIO 2012, N.8

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. Integrazione e modifiche ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Decreto-Legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 8 della L. R. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012 n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Richiamate le ordinanze nn. 1 e 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'art. 1, commi 2 e 5, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati e possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati al sisma;

Vista la propria ordinanza n. 2 del 16/6/2012 "Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia"

Vista altresì l'ordinanza n.4 del 3 luglio 2012 con la quale si integrano le disposizioni della citata n. 2/2012.

Atteso che una più attenta valutazione dei contenuti dell'ordinanza n. 4 ha posto in evidenza l'opportunità di modificarne parzialmente il dispositivo eliminando al punto 6 la previsione del mancato riconoscimento degli interessi legali o di mora alle imprese appaltatrici nel caso di ritardati pagamenti imputabili a mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato.

Considerata altresì la necessità di motivare in modo più congruo l'esigenza di avvalersi delle deroghe al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2012 pubblicata in G.U. 6 luglio 2012.

Ritenuto a tale fine di precisare che la manifestata esigenza di dare corso alla riparazione di edifici scolastici che hanno subito danni di minore entità (classificati come B e C) con l'obiettivo di rendere possibile il loro utilizzo a partire dal prossimo anno scolastico, rende indispensabile derogare i livelli di progettazione che l'art. 93 del D.Lgs 163/2006 prevede ritenendo idonea, data la natura degli interventi, la redazione di una perizia.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di modificare la propria ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012

cassando al punto 6 del dispositivo il secondo periodo che fa riferimento al mancato riconoscimento degli interessi legali o di mora alle imprese appaltatrici per ritardati pagamenti dovuti a mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato.

2. di dare atto che la deroga all'art. 93 del D.Lgs 163/2006 risulta necessitata dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per eseguire gli interventi di riparazione degli edifici scolastici che hanno subito danni minori conseguendo l'obiettivo di garantirne la riapertura entro l'inizio dell'anno scolastico

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n.20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10/7/2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani

Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 10/7/2012, registro n. 1 foglio n. 101

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 11 LUGLIO 2012, N. 9

Misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 del 8/6/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visto il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del citato decreto-legge, il quale prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi per gli interventi ivi previsti dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, pubblicata sul BUR n. 97 del 15/06/2012, con la quale, in attuazione del citato art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 74 del 2012, è stato costituito il Comitato Istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, presieduto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art 1, comma 2 del d.l. 74/2012 e composto dai Presidenti delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, nonché dai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici;

Richiamati, in particolare, i punti 2 e 3 della citata ordinanza, che affidano al predetto Comitato funzioni di indirizzo circa

le azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi previsti dal d.l. 74/2012 ed il coordinamento del loro effettivo svolgimento;

Tenuto conto della pluralità degli interventi da realizzare, della conseguente necessità di assicurare un efficace coordinamento tra gli stessi nonché dell'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Comitato istituzionale da parte di tutte le amministrazioni e gli altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi del punto 4 della citata ordinanza n. 1/2012, specifiche misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo;

Visto il Protocollo d'Intesa stipulato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di istituire, presso il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Ufficio di coordinamento del Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali;

2. di stabilire che il predetto Ufficio supporti il Comitato in tutte le funzioni ad esso attribuite ed assicuri l'attuazione degli indirizzi da esso assunti, provvedendo, in particolare:

- alla definizione dell'ordine del giorno delle sedute del Comitato, alla loro convocazione e al successivo resoconto sommario;

- all'elaborazione di proposte da sottoporre al Comitato, nonché al supporto all'esecuzione delle decisioni del predetto Comitato;

- al coordinamento delle relazioni tra il Comitato, le strutture delle amministrazioni statali e regionali, le strutture tecniche e operative di supporto al Commissario delegato, le amministrazioni locali nonché gli altri soggetti, pubblici e privati,

destinatari delle misure di indirizzo e di coordinamento del Comitato medesimo;

- al monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi del Comitato;

- ad ogni altra attività affidatagli dal Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato;

3. di affidare la direzione dell'Ufficio di coordinamento al Dott. Angelo Rughetti, nella sua qualità di Segretario generale dell'ANCI, il quale potrà avvalersi di personale dell'ANCI, dei Comuni (previe specifiche intese), nonché di personale

della Regione Emilia-Romagna;

4. di stabilire che ulteriori, eventuali modalità operative per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento potranno essere stabilite dal Commissario delegato o dal direttore dell'Ufficio con propri provvedimenti.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 11 luglio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani
